

ACC

10000/143/1010

CIRCULARS 1
MAY 1944 - P

10000/143/1010

CIRCULARS ISSUED BY MINISTRY OF GRACE & JUSTICE
MAY 1944 - FEB. 1945

MINISTRY OF THE INTERIOR

No. 443 - 11923

TO : A.C. - P.S. S/C

SUBJECT : Relief allowances to ~~ex political~~ internees and confinees. (Those held in confinement)

We are forwarding for your information copy of the circular No; 443/16612 of 29th January 1945; by which further instructions have been given to the R: Prefectures in regard to the enforcement of the circular No. 451/1731 of 14th August 1944.

for the Minister

sig. Ferrari

Translation of Enclosure/MBc

MINISTRY OF THE INTERIOR

No. 443/16612

29th Jan. 1945

SUBJECT : Relief allowances to ex political internees and confinees.

TO : All the Prefects in liberated Italy
the High Commissioners for Sicily and Sardinia
The Questore of R O M E

Various questions have been addressed to this Ministry by some Prefectures in regard to the application of the regulations specified in the circular No. 451/1731 of 14th August 1944, regarding the subject.

For this purpose, we specify that the daily relief ~~xx~~ allowance and its arrears must be granted indistinctly to all the ex internees and confinees, Italian and foreign, who at the date of the 1st of September 1943 were still subjected to Police measures and to those who, having been released owing to the events following the 25th of July 1943, could not go back to their respective residences.

1610

Yet investigations must be carried out periodically in order to ascertain whether the concerned person is still unable to go back to his residence and to know whether he is still in such an economic condition that may entitle him to the relief allowance. On this subject, it must be kept in mind that the ex political internees and confinees who have no occupation the remuneration of which allows them to keep themselves and their families, are not entitled any more to the relief allowance, except in special cases, to be examined individually.

The arrears may be paid back to the 1st of December 1943 but not beyond.

In regard to the payment of 75 lire a day for fifteen days, as per Circular No. 3802 of 23.10.1944-Cabinet, we point out that it is due only for the first period of liberation and only in those areas that have been liberated after the issue of the Circular.

The a/m relief, which has an extraordinary character and is the first financial aid to the a/m categories, must be paid as soon as possible. Its payment does not exclude that of the normal relief allowance, but is limited only to the persons who were actually subjected to internment or confinement and does not include their relations who may have been eventually authorized to live with them.

It is not improbable that, owing to the lack of communication and to other contingent difficulties, some ex internees or confinees are unable to apply to the competent Authorities for the payment of the a/m extraordinary allowance within fifteen days from the actual date of liberation. The applications may be taken into consideration even if forwarded after the expiration of the a/m time limit, provided the actual impossibility to present them before has been ascertained.

Will you please acknowledge receipt and give assurance.

for the Minister

sig. Ferrari

P.



Tramutata 17/2

Roma, 9 Febbraio 1945

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

M. ON

COMMISSIONE ALLEATA

ROMA

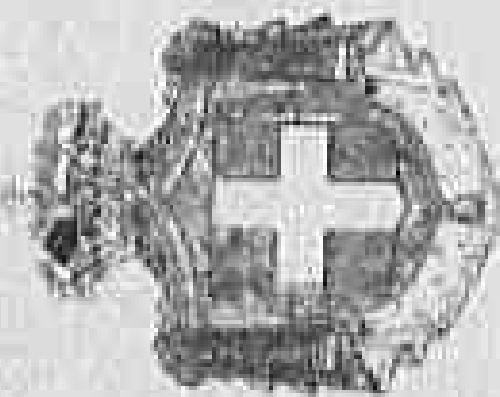
Divisione A.G.R. Ia III
Ind. N. 443- II923 Allegato uno

Procedura del
Dir. Ia N.

Oggetto: Sussidi ex confinati ed ex internati politici

Si trasmette, per opportuna notizia, copia della circolare n. 443/16612 del 29 Gennaio u. s. con cui sono stati dati maggiori ragguagli alle RR. Prefetture circa la pratica applicazione della circolare n. 451/1731 del 14 agosto 1944.

PEL MINISTRO



Mod. 624

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Divisione A.G.R. - Sezione III^a

Prot. N° 443/16512

OGGETTO : Sussidi ex confinati ed ex internati politici.

Roma.

29 gennaio 1945

ALLE LL. EE. I PREFETTI DELL'ITALIA LIBERATA
ALLE LL. EE. GLI ALTI COMISSARI PER LA SICILIA E LA SARDE-

GNA

AL SIGNORE QUESTORE DI ROMA
(Loro Sedi)

Da parte di alcune Istituzioni, sono stati rivolti al Ministero diversi quesiti, circa la pratica applicazione dell'ordine contenuto nella circolare n. 451/1731 del 14 agosto 1944, relativa all'oggetto.

A tal riguardo si precisa che il sussidio giornaliero a gli arrestati confinati politici, italiani e stranieri, che alla data del 1° settembre 1943 si trovavano soggetti ancora al provvedimento di polizia ed a quelli che prosodetti, per gli avvenimenti succorsi al 25 luglio detto anno, furono imprigionati a riportarsi al proprio domicilio.

Si avverte, peraltro, che occorre seguire periodici accertamenti sulla sussistenza e meno dell'impossibilità, da parte dell'assistente, a restituire alla propria residenza, sulla di lui condizioni economiche, ai fini di stabilire se debbasi ulteriormente corrispondere il sussidio, avvertendo che agli ex confinati ed internati politici, che abbiano un'occupazione, retribuita o non dovrà essere più corrisposto, salvo casi speciali da esaminare di volta in volta.

Per gli arrestati del sussidio la data di decorrenza è fissata al 1° settembre 1943 e non più indietro.

Quanto al pagamento dello s. 75 giornaliero per la durata di 15 giorni, di cui alla circolare n. 3802 del 23.10.1944-Gabinetto, si fa presente che esso è dovuto per il solo primo periodo della liberazione e limitatamente alla zona liberata, dopo l'emanazione della circolare.

La corrispondenza di tal sussidio - che ha carattere straordinario e di primo aiuto finanziario all'ordine pubblico - deve essere effettivamente quella del sussidio sulla cittadinanza, passibile: essa, beninteso, non esclusa furono sottoposti all'interamento o confino non anche ai congiunti avvenute: autorizzati a coabitare con la stessa.

Non è imprecisabile.

Roma, 29 gennaio 1945

OGGETTO: Sussidi ex confinati ed ex internati politici.

ALLE LL. EE. I PREFETTI DELL'ITALIA LIBERATA

ALLE LL. EE. GLI ALTI COMISSARI PER LA SICILIA E LA SARDEGNA
(Loro sedi)AL SIGNORE QUISTORE DI ROMA

Da parte di alcune prefetture sono stati rivolti al Ministero diversi quesiti, circa la pratica applicazione delle norme contenute nella circolare n. 451/1731 del 14 agosto 1944, relativa all'oggetto.

A tal riguardo si precisa che il sussidio giornaliero a gli arretrati di esso vanno corrisposti a tutti, indistintamente, gli ex internati ed ex confinati politici, italiani e stranieri, che alla data del 1° settembre 1943 si trovavano soggetti ancora al provvedimento di polizia ed a quelli che prosievoli, per gli avvenimenti successivi al 25 luglio detto anno, furono impossibilitati a riportarsi al proprio domicilio.

Si avverte, peraltro, che occorre seguire precisi accertamenti sulla sussistenza e meno dell'impossibilità, da parte dell'assistito, a restituirsi alla propria residenza e sull' di lui condizioni economiche, ai fini di stabilire le debasi ulteriori. Corrispondere il sussidio, avvertendo che agli ex confinati ed internati politici, che abbiano un'occupazione retribuita o consenta il mantenimento loro e dei familiari conviventi, il sussidio non dovrà essere più corrisposto, salvo casi speciali da esaminare di volta in volta.

Per gli arretrati del sussidio la data di decorrenza è fissata al 1° settembre 1943 e non più indietro.

Quanto al pagamento delle L. 75 giornaliere per la durata di 15 giorni, di cui alla circolare n. 3802 del 23.10.1944-Gabinetto, si fa presente che caso è dovuto per il solo primo periodo della librazione e limitatamente allo con liberato dopo l'emissione della circolare.

La corresponsione di tale sussidio - che ha carattere straordinario e di primo aiuto finanziario alle predette categorie - deve essere effettuata con la maggior solidità cittadina possibile: essa, quindi, non escluda quella del sussidio normale, né s'intenda limitata alle sole persone che furono sottoposte all'internamento o confinate e non anche ai congiunti eventualmente autorizzati a coabitare con la stessa.

Non è improbabile che, a causa dell' limitate comunicazioni di altre difficoltà contingenti, a certi ex internati e confinati non sia possibile richiederlo. Il compito dell'autorità il pagamento del predetto sussidio straordinario oltre i quindici giorni dalla data effettiva di librazione. La richiesta potrà essere presentata anche se avanzata successivamente, purché venga accertata la materiale, effettiva impossibilità di presentarla prima di attendere un certo numero di rinvii di assicurazione.

PIL MINISTRO

ferretti

• Translation RV. •

File 14237
MINISTRY OF GRACE & JUSTICE
Prisons Gen. Hq.

AN 9A

N. 11424.2/1

12 October 1944.

Subject : Support of provisions and ratification of expenses.

To : Prisons Hqs of the Kingdom.

Circular n. 2925/1556

It has been noticed, that some directions continue to adopt provisions in matters exclusively of the competence of this Ministry, limiting themselves in asking later for the ratification: this occurs, moreover, especially in expenses, sometimes quite considerable, effected for the purchase of barracks material.

Whilst it is noticed, that said directions have openly infringed the rules in force, we are informing, that in the future further abuses will no longer be tolerated: the provisions adopted will be considered null and the ratification denied, pending always eventual disciplinary measures.

On the other hand, considering, that the Postal Service is not yet normal, it is consented, when urgent necessities are met with, to telegraphically apply to the Ministry.

Awaiting assurance.

For the Minister
Musillemi

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Roma, 12 ottobre 1944

Ufficio 5°
Prot. n. 11424.2/1

Alle Direzioni degli Istituti di
Prevenzione e di pena del
REGNO

O G G E T T O : Convalida di provvedimenti e ratifica di spese.

C i r c o l a r e n. 2925/1556

E' stato rilevato che talune direzioni continuano ad adottare provvedimenti in materia riservata esclusivamente a questo ministero, limitandosi poi a chiederne la ratifica: ciò si verifica, fra l'altro, specialmente per spese, talvolta anche rilevanti, effettuate per acquisto di oggetti di casermaggio.

Mentre si osserva che dette direzioni hanno ciò praticato in palese violazione delle norme vigenti, si avverte che per l'avvenire non saranno tollerati ulteriori abusi: i provvedimenti adottati saranno considerati non validi con il diniego della ratifica, salvo sempre le eventuali responsabilità disciplinari.

D'altra parte, tenuto conto che il servizio postale non è ancora dal tutto normale, si consente, quando si tratti di far fronte a necessità che rivestano carattere di urgenza, di rivol-

Alle Direzioni degli Istituti di
Previdenza e di pena del
REGNO

O G G E T T O : Convalida di provvedimenti e ratifica di spese.

C i r c o l a r e n. 2925/1556

E' stato rilevato che talune direzioni continuano ad adottare provvedimenti in materia riservata esclusivamente a questo ministero, limitandosi poi a chiederne la ratifica: ciò si verifica, fra l'altro, specialmente per spese, talvolta anche rilevanti, effettuate per acquisto di oggetti di casermaggio.

Mentre si osserva che dette direzioni hanno ciò praticato in palese violazione delle norme vigenti, si avverte che per l'avvenire non saranno tollerati ulteriori abusi: i provvedimenti adottati saranno considerati non validi con il diniego della ratifica, salvo sempre le eventuali responsabilità disciplinari.

D'altra parte, tenuto conto che il servizio postale non è ancora del tutto normale, si consente, quando si tratti di far fronte a necessità che rivestano carattere di urgenza, di rivolgersi al ministero con richieste telegrafiche.

Si attende assicurazione.

per M I N I S T R O

Musillemi

E.M.

Ministry of Grace and Justice
General R.Q. for prevention and penal institutions.

M.73869/1

Rome, 24-12-44.

Sub: Epuration of the personnel.

This Ministry must proceed to the application of art. 2 of the Imposition-entire legislative decree October 25, 1944 No. 285 as follows.

The administrations indicated in art. 11 of the legislative decree July 27, 1944 N. 159, denounce to the High Commissioner the dependent staff who come under the conditions provided for by the articles 14 and 17 legislative decree above mentioned. They transmit to the High Commissioner the information they have concerning those dependents to whom the orders may be applied of the articles 12 and 18 of the legislative decree above mentioned.

However when these administrations consider they have sufficient elements to judge the epuration of their dependents they proceed directly to denounce to the commissions that pass the judgement.

The High Commissioner can evoke the initiative of the proceeding to himself. The High Commissioner on the basis of the information received from the administrations, or from the Commissions, or gathered by him from investigations made directly from his office, promotes the epuration proceedings before the first degree Commission concerning those to whom he believes applicable the exemption or the disciplinary sanctions established by paragraph 11 of the legislative decree above mentioned.

Therefore we beg you to send to this General R.Q. as soon as possible the necessary information concerning all the personnel attached to the relative offices, including the ones absent, or temporarily in service in other offices, and enclosing lists for the administrative personnel, of education and of custody who find themselves in the above mentioned situations, with all the necessary indications.

*Approved by the
Ministry of Justice
24/12/44*

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direzionale Generale per gli Istituti
di prevenzione e di pena

Ufficio 1°
N. 71069 / I.

Roma, 24 novembre 1944

Ai Direttori
degli Istituti di prevenzione e di pena
del

F E C N O

O G G E T T O : epurazione del personale

C I R C O L A R E N. 2250 / 1570

Questo ministero deve procedere all'applicazione dell'art 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 25 ottobre 1941 n. 235 del seguente tenore:

" Le Amministrazioni indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1941, n. 159, denunziano all'Alto Commissario gli impiegati dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del decreto legislativo suddetto. Esse trasmettono all'Alto Commissario le notizie e gli elementi in loro possesso, riguardanti quei dipendenti per i quali possono rendersi applicabili le disposizioni degli articoli 1° e 1° del decreto legislativo suddetto.

Qualora però le Amministrazioni medesime ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico dei loro dipendenti, procedono direttamente alla denuncia alle Commissioni Giudicatrici, che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, trasmettendo il nominativo dell'incolpato prima di procedere al giudizio.

L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sé l'iniziativa del procedimento.

L'Alto Commissario, in base agli elementi pervenutigli dalle Amministrazioni o dalle Commissioni o da lui raccolti con istruttorie compiute direttamente dal proprio ufficio, promuove il procedimento di epurazione davanti alle Commissioni di primo grado nei riguardi di coloro per i quali egli ritiene applicabili la dispensa o le sanzioni disciplinari stabilite dal titolo II del decreto legislativo suddetto "

Si pregano pertanto le A. D. di far pervenire al più presto a questa Direzione Generale le opportune informazioni concernenti tutto il personale addetto ai relativi uffici, ivi compreso quello assente o, tem

Al Direttori
degli Istituti di prevenzione e di pena
del

F E G M O

C O R R E S P O N D E N T E : Epurazione del personale

C I R C O L A R E N. 2950 / 1572

Questo ministero deve procedere all'applicazione dell'art 2 del Decreto legislativo lucotenenenziale 15 ottobre 1941 n. 285 del seguente tenore:

" Le Amministrazioni indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1941, n. 159, denunziano all'Alto Commissario gli impiegati dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del decreto legislativo suddetto. Esse trasmettono all'Alto Commissario le notizie e gli elementi in loro possesso, riguardanti quei dipendenti per i quali possono rendersi applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo suddetto.

Qualora però le Amministrazioni medesime ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico dei loro dipendenti, procedono direttamente alla denuncia alle Commissioni Giudicatrici, che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, trasmettendo il nominativo dell'incolpato prima di procedere al giudizio.

L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sé l'iniziativa del procedimento.

L'Alto Commissario, in base agli elementi pervenutigli dalle Amministrazioni o dalle Commissioni o da lui raccolti con istruttorie compiute direttamente dal proprio ufficio, promuove il procedimento di epurazione davanti alle Commissioni di primo grado nei riguardi di coloro per i quali egli ritiene applicabili la dispensa o le sanzioni disciplinari stabilite dal titolo II del decreto legislativo suddetto "

Si pregano pertanto le A.P.P. di far pervenire al più presto a questa Direzione Generale le opportune informazioni concernenti tutto il personale addetto ai relativi uffici, ivi compreso quello assente o temporaneamente in servizio in altri uffici, ed allegando distinti elenchi del personale amministrativo, di educazione e di custodia che si trovi nelle predette condizioni, con tutte le indicazioni necessarie.

p e l M I N I S T E R O

14237 29 November 74
74124

To : Directors of Prevention and Penal Institutes

Subj. : Economical treatment of State's employees suspended from the office of defascism.

For Your information, we transcribe the circ. 192452, dated 10 October 1944, of the Ministry of Treasury, concerning the above subject.

"..." This General Direct. has received many applications of news and information about the economical treatment of the staff suspended by the from their office for defascism reasons.

It is regulated by art. 22 of Lieut. D.L. 27/7/1944, n. 159, which foresees for the State's personnel suspended by his office, with a regular decree, the payment of only the salary, excluding all indemnities or allowances, as p.e. family increasing, active service, temporary war allowance, temp. integration allowance and air-bombing all. or evacuation allowance.

This treatment is submitted to the condition that Central Administration have sent the relative variation list.

The issuing of this list is indispensable, as these sums are granted as alimentary allowance.

The renewal of full allowances, in case that the judgement of defascism be favourable to the concerned with, will be done too, with a variation list.

We point out that the amount of the salary to be granted, is the one received up to 3 September 1943.

In case there had been granted, by mistake, higher allowances, then the one foreseen by art. 22 of above decree, you will suspend the recovery of the money payed, differing the balance till when the situation of each man, will be settled. "..."

Assurance is waited.

For the Minister
Mucilaudi

Approved by the Minister
Mucilaudi

for the State's personnel suspended by his office, with a regular decree, the payment of only the salary, excluding all indemnities or allowances, as p.e. family increasing, active service, temporary war allowance, temp. integration allowance and air-bombing all. or evacuation allowance.

This treatment is submitted to the condition that Central Administration have sent the relative variation list.

The issuing of this list is indispensable, as these sums are granted as elementary allowance.

The renewal of full allowances, in case that the judgement of defascism be favourable to the concerned with, will be done too, with a variation list.

We point out that the amount of the salary to be granted, is the one received up to September 1943.

In case there had been granted, by mistake, higher allowances, than the one foreseen by art. 22 of above decree, You will suspend the recovery of the money payed, differing the balance till when the situation of each man, will be settled. ""

Assurance is waited.

for the Minister
Musiliani

181-

14609410

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direzione Generale per gli Istituti
di prevenzione e di pena

Ufficio 1^o
N. 74124

Roma, 29 novembre 1944

Al Sig. Direttori
degli Istituti di prevenzione e di pena
del

R E G I O

O G G E T T O : Trattamento economico da usare ai dipendenti statali
sospesi dall'ufficio per defascistizzazione.

C I R C O L A R E n. 2957/1579

Per opportuna conoscenza, si trascrive la circolare n. 192452, in
data 10 ottobre 1944, pervenuta dal Ministero del Tesoro, relativa al
l'oggetto sopraindicato :

" Continuano a pervenire a questa Direzione Generale reiterate ri-
chieste di notizie e di informazioni circa il trattamento economico da
usare al personale statale sospeso dall'ufficio per defascistizzazione.

Esso è regolato dall'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenzia-
le 27 luglio 1944 n. 159 che prevede, per il personale statale sospeso
dall'ufficio con regolare decreto la corrispondenza del solo stipendio
con esclusione di qualsiasi indennità od assegno, come ad esempio l'ag-
giunta di famiglia, il servizio attivo, l'assegno temporaneo di guerra,
l'assegno di integrazione temporaneo e l'indennità di bombardamento o
sfollamento.

Tale trattamento è però subordinato alla condizione che le Ammini-
strazioni Centrali facciano pervenire il relativo ruolo di variazione.
Le Amministrazioni Centrali sono pregate di trattandosi di somme

Ai Sign. Direttori
degli Istituti di prevenzione e di pena
del

R E G I O

O C C E T T O : Trattamento economico da usare ai dipendenti statali
sospesi dall'ufficio per defascistizzazione.

C I R C O L A R E N. 2957/1572

Per opportuna conoscenza, si trascrive la circolare n. 192452, in
data 10 ottobre 1944, pervenuta dal Ministero del Tesoro, relativa al
l'oggetto sopraindicato :

" Continuano a pervenire a questa Direzione Generale reiterate ri-
chieste di notizie e di informazioni circa il trattamento economico da
usare al personale statale sospeso dall'ufficio per defascistizzazione.

Esso è regolato dall'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenzia-
le 27 luglio 1944 n. 159 che prevede, per il personale statale sospeso
dall'ufficio con regolare decreto la corrispondenza del solo stipendio
con esclusione di qualsiasi indennità od assegno, come ad esempio l'ag-
giunta di famiglia, il servizio attivo, l'assegno temporaneo di guerra,
l'assegno di integrazione temporaneo e l'indennità di bombardamento o
sfollamento.

Tale trattamento è però subordinato alla condizione che le Ammini-
strazioni Centrali facciano pervenire il relativo ruolo di variazione.

L'emissione di quest'ultimo è indispensabile trattandosi di somme
corrisposte a titolo di assegno alimentare.

Anche il ripristino degli interi assegni, ove il giudizio di defa-
scistizzazione si sia favorevolmente concluso per l'interessato, dovrà

974

avvenire tramite altro ruolo di variazione.

Si chiarisce, infine, che la misura dello stipendio da corrispon-
dere è quella in godimento all'8 settembre 1943.

Nel caso che siano state erroneamente corrisposte somme diverse da
quelle previste dall'art. 2° del cennato decreto, si soprassederà al
recupero del di più pagato, rinviando il **conguaglio** a quando sarà de-
ritta la situazione dei singoli interessati".

Si resta in attesa di assicurazione al riguardo.

per il MINISTRO

Translation EV. *7 EU 1237* *AN 6A*

MINISTRY OF GRACE & JUSTICE

N. 72474/12

30 September 1944.

Subject : Employment of persecuted politicians in
Public Offices.

To : Prisons Directors of the Kingdom.

For necessary information we transcribe the
note n. 12106/1.3, dated 2 September ult., from the
Presidency of the Ministers' Council, re the employment
of persecuted politicians:

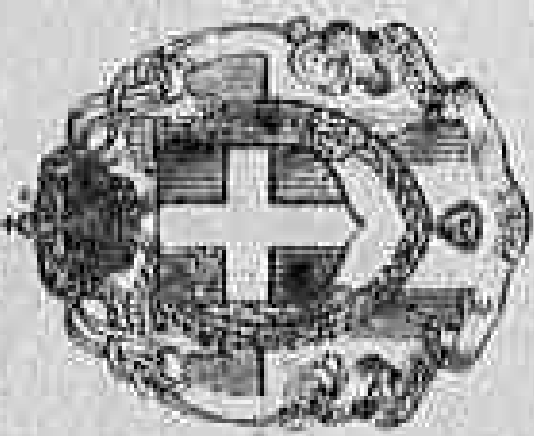
" The National Committee for political victims has for-
warded a petition to this Presidency so that, in the
employment of personnel by the State Administrations and
by Offices dependent or controlled by said, those should
be preferred, who have suffered prison, confinement, tor-
tures, etc. during the Fascist period or during the months of
German Military occupation.

This Presidency is of the opinion, that with no
prejudice to any organic revision of the preferences esta-
blished by law, the public Administrations, when proceeding
with the employment of personnel without competition, give
the preference to those, who are in the *a/m* conditions,
provided that, they have the necessary qualification for
the employment.

We beg to inform the dependent Administrations
of the above stated."

For the Minister

Mod. 1348 MG



Ministero di Grazia e Giustizia

Direzione Generale Istituti Penali

Ufficio 1°

Prot. n. 72474 / 12

Roma, 30 settembre 1944

Ai Sigg. Direttori degli Istituti di
pena, per venzione e di pena del

REGNO

O G G E T T O : Assunzione nei pubblici uffici di perseguitati
politici.

C i r c o l a r e n. 2910/1553

Per opportuna conoscenza si trascrive la nota n. 12106/1.3
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 8 settembre
u.s., relativa all'assunzione nei pubblici uffici di perseguitati
politici :

" Il Comitato Nazionale pro vittime politiche ha fatto istanza a
questa Presidenza perchè, nelle assunzioni di personale da parte
delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti da esso dipendenti
o controllati, siano preferiti quanti hanno sofferto il carcere,
il confino, le torture, ecc., durante il periodo fascista o nei
mesi di occupazione militare tedesca.

Sembra a questa Presidenza che, senza pregiudizio di una revisione organica delle preferenze stabilite per legge, le pubbliche Amministrazioni, quando debbano procedere ad assunzione di personale senza concorso, è opportuno che diano la preferenza a coloro che si trovino nelle condizioni sopraindicate, sempre che, beninteso, essi abbiano i requisiti richiesti per l'assunzione.

Si prega di voler portare a conoscenza quanto sopra alle Amministrazioni dipendenti".

pel M I N I S T R O

100

Translation RV.

File 14-17 W 5A
MINISTRY OF GRACE & JUSTICE
Prisons Gen. Hq.

N. 205363/1.15

12 October 1944

Subject : Asylum of minors in the homes for re-education.
To : Presidents and Prosecutors of the Kingdom
at the tribunals for minors.

With circular 19 Sept. 1933 n. 738, this Ministry called their excellencies' attention on the necessity of limiting the provisions of shelter of minors in the homes of re-education, to those cases where the straying appeared to be almost certain, in the application of art. 25 of the law, and to abstain from taking in requests based on circumstantial evidences, even if quite serious.

As the social conditions have greatly changed in these last years, the State perceives the necessity to intensify its activity in the re-education of strayed minors, especially concerning those morally abandoned, which number has greatly increased due to the actual conditions and also, and above all to the consequences of the war.

Their excellencies are begged, in deciding on the granting of the suggestions and petitions for shelter, to use criteriums with a broader view which might seem necessary considering, on interpreting the law, not only the actual condition, but also the potential straying and social danger.

Awaiting acknowledgement of the present circular.

For the Minister

Musillami

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI PREVENZIONE E DI PENA

Ufficio III

Prot. n. 205363/1.15

Roma, 12 ottobre 1944

Ai Sigg. Presidenti e Procuratori del
Regno presso i tribunali dei minorenni

O G G E T T O : Ricovero dei minori nelle case di rieducazione.

C i r c o l a r e n. 2926/1557

Questo Ministero con circolare del 19 settembre 1933 n. 738 richiamava l'attenzione delle Ss. II. sulla opportunità di limitare i provvedimenti di ricovero dei minori nelle case di rieducazione e a quei casi in cui il traviamiento risultasse in modo certo e di astenersi dall'accogliere nell'applicazione dell'articolo 25 della legge richieste basate su semplici indizi sia pure di una certa gravità.

Essendo in questi ultimi anni profondamente mutate le condizioni sociali si ravvisa la necessità da parte dello Stato di intensificare la sua attività per la rieducazione dei minorenni travati specialmente per quanto riguarda gli abbandonati morali il cui numero è notevolmente cresciuto per le condizioni che si sono verificate attualmente anche e soprattutto per le conseguenze della guerra.

Si pregano pertanto le Ss. II. nel decidere sull'accoglimento di proposte ed istanze di ricovero di usare in conseguenza quei criteri di maggior larghezza che sembreranno opportuni prendendo in considerazione ai fini della interpretazione della legge non solo lo stato attuale ma anche quello potenziale di traviamiento e di pericolosità sociale.

Si attende un cenno di ricevuta della presente.

pel M I N I S T R O

Musillami

MG/
Ministry of Grace and Justice
205364/I.15

12 October 1944

circular
2927/1558

to : Presidents, Attorneys and Surveillance Judges of Minors
Courts
: Directors of Re-education centers for minors, judicial reformatories and Re-education establishments

Subj. : Minors interned in re-educational establishments and judicial reformatories

According to exceptional reasons, some time ago, this Ministry issued instructions in order to reduce the inhabitants of re-educational establishments and judicial reformatories, threatened by pressing war events. - Thereof, with circular 2823/1491, dated 17/4/1943, in derogation from regulations, the Directors have been allowed to grant 6 month leave, to vitiated minor's, worthy with it; this should have been a proof of their behaviour, which might have been a basis for a definitive setting free.

With the same circular the Surveillance Judges and Directors of Judicial Reformatories, were invited to intensify the application enforcement of art. 278 n.2 and 4 of Prisons regulations, for what concerns the re-examination of minor's danger, before the lapse of minimum or postponed time, in order to repeal the security remedy issued on them, and mostly for what concerns the granting of a leave, of 6 month, immediately before the lapse of the time, fixed by law or by the Judge, for the re-examination of minor's danger.

As the exceptional reasons of these provision have ceased, this Ministry deems advisable to repeal the exceptional and provisional allowance granted to Directors of Re-education Establishments; henceforth, leave will be granted to vitiated minors, only in cases foreseen by art. 98 of reg. 4/4/1939, n. 721. At the same time we recommend to Surveillance Judges and Directors of Judicial reformatories, to enforce art. 278 of Prison regulation, within normal limits.

We beg to give receipt and assure performance of these instructions.

Musillami

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI PREVENZIONE E DI PENA

Ufficio III

Prot. n. 205364/1.15

Roma, 12 ottobre 1944

Ai Sigg. Presidenti, Procuratori del REGNO
e Giudici di sorveglianza presso i
tribunali dei minorenni

Ai Sigg. Direttori dei Centri di rieducazione
minorenni, dei riformatori giudiziari e
delle Case di rieducazione del REGNO

O G G E T T O : Minori ricoverati nelle case di rieducazione ed
internati nei riformatori giudiziari.

C i r c o l a r e n. 2927/1558

Per motivi contingenti questo Ministero adottò a suo tempo provvedimenti intesi a ridurre la popolazione delle case di rieducazione e dei riformatori giudiziari minacciati dallo incalzare degli avvenimenti bellici. Così colla circolare del 17 aprile 1943 n. 2823/1491 in deroga alle disposizioni regolamentari furono autorizzati i direttori delle case di rieducazione a concedere una licenza di sei mesi ai minori travolti che ne fossero meritevoli, per un esperimento di condotta da servire di base per una eventuale proposta di definitivo proscioglimento. Colla circolare stessa furono invitati i Giudici di sorveglianza ed i direttori dei riformatori giudiziari ad intensificare l'applicazione dell'art. 278 n. 2 e 4 del regolamento penitenziario per quanto riguarda il riesame della pericolosità dei minori internati prima dello scadere del termine minimo prorogato per una eventuale revoca della misura di sicurezza ed in ispecie per quanto si riferisce alla concessione di una licenza di sei mesi immediatamente precedente la scadenza del termine stabilito dalla legge o dal giudice per un esame ulteriore della pericolosità.

Poichè possono considerarsi cessati i motivi per i quali tali provvedimenti furono adottati, questo Ministero è venuto nella determinazione di revocare la facoltà di carattere eccezionale e transitorio data ai direttori delle case di rieducazione, i quali

160

Roma, 12 ottobre 1944

Ai Sigg. residenti, Procuratori del REGNO
e Giudici di sorveglianza presso i
tribunali dei minorenni

Ai Sigg. Direttori dei Centri di rieducazione
minorenni, dei riformatori giudiziari e
delle Case di rieducazione del REGNO

O G G E T T O : Minori ricoverati nelle case di rieducazione ed
internati nei riformatori giudiziari.

C i r c o l a r e n. 2927/1558

Per motivi contingenti questo Ministero adottò a suo tempo provvedimenti intesi a ridurre la popolazione delle case di rieducazione e dei riformatori giudiziari minacciati dallo incalzare degli avvenimenti bellici. Così colla circolare del 17 aprile 1943 n. 2823/1491 in deroga alle disposizioni regolamentari furono autorizzati i direttori delle case di rieducazione a concedere una licenza di sei mesi ai minori travolti che ne fossero meritevoli, per un esperimento di condotta da servire di base per una eventuale proposta di definitivo proscioglimento. Colla circolare stessa furono invitati i Giudici di sorveglianza ed i direttori dei riformatori giudiziari ad intensificare l'applicazione dell'art. 278 n. 4 del regolamento penitenziario per quanto riguarda il riesame della pericolosità dei minori internati prima dello scadere del termine minimo prorogato per una eventuale revoca della misura di sicurezza ed in ispecie per quanto si riferisce alla concessione di una licenza di sei mesi immediatamente precedente la scadenza del termine stabilito dalla legge o dal giudice per un esame ulteriore della pericolosità.

Poichè possono considerarsi cessati i motivi per i quali tali provvedimenti furono adottati, questo Ministero è venuto nella determinazione di revocare la facoltà di carattere eccezionale e transitorio data ai direttori delle case di rieducazione, i quali d'ora in avanti potranno concedere licenze ai travolti nei soli casi previsti dall'art. 98 del reg. 4/4.1939 n. 721 e di raccomandare ai giudici di sorveglianza ed ai direttori dei riformatori giudiziari di contenere nei limiti normali l'applicazione dell'art. 278 del regolamento penitenziario.

Si prega di accusare ricevuta della presente e di assicurare l'osservanza delle norme impartite.

pel M I N I S T R O
Musiliami

Translation RV.

File *4537*
4426 *3A*
W

MINISTRY OF GRACE & JUSTICE
Prison Gen. Hq.

N. 131981/25.30

3 October 1944.

Subject : Predispositions for prophylactic measures
against typhus.

To : the Hqs. of all prisons in the Kingdom
and for information

To : General Prosecutors at the Appeal Courts of the
Kingdom.

To : the Prosecutors at the Tribunals of the Kingdom

Circular n. 2921/1555

The Ministry of Interior - Gen. Hq. of Public Health - with letter n. 203000, dated 11 September 1944, addressed to this Ministry and which is attached, is asking to adopt adequate prophylactic measures against the eventual rising of typhus epidemics.

For the same reason this Ministry has already called the attention of LL.SS. with circulars n. 2795/1473, dated 8 February 1943, re the hygienic-sanitary measures to be adopted in the penal settlements.

Considering the serious consequences, which could derive from the rising and developping in the settlements of such a dangerous epidemic, to which the places where many persons live together, are particularly favourable, we invite the LL.SS. to pay attention to the instructions issued by the Gen. Health Hq., and to rigorously follow them.

Besides, we authorize the SS.LL. from this day, to allow the admittance to the prisons to teachers and students, who attend the special courses for the prophylactic of the typhus, taking previous agreements with the sanitary offices at the Prefectures..

It will be the care of SS.LL. to transmit to this Ministry a detailed report on the modalities by which the eventual experiments of disinfection in the settlements will be effected.

On the occasion, we call the attention of SS.LL., so that immediate information is given to the local sanitary Authorities and, at the same time, telegraphically, to this Ministry, of every suspected typhus case.

The SS.LL. will urgently give assurance of the fulfillment. *160~*

For the Minister

Mod 1348 MG



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI PREVENZIONE E DI PENA

Ufficio VI

Prot. n. 131081/25.30

Roma, 3 ottobre 1944

Alle Direzioni delle case di reclusione, delle carceri giudiziarie, delle carceri mandamentali, dei centri di rieducazione, delle case di rieducazione delle case di lavoro all'aperto, delle colonie agricole, dei manicomi giudiziari del

R E G N O

e p.c. Ai Procuratori Generali presso le Corti d'appello del

R E G N O

Ai Procuratori presso i Tribunali del

R E G N O

OGGETTO: Predisposizioni di misure profilattiche contro il dermatofilo.

C i r c o l a r e n. 2921/1555

Il Ministero dell'Interno - Direzione Generale di Sanità Pubblica, con nota in data 11 settembre 1944 n. 203000 diretta a questo Ministero e che viene allegata, invita ad adottare adeguate misure profilattiche contro l'eventuale insorgere di epidemie dermatofiche.

Per la stessa ragione questo Ministero ha già richiamato l'attenzione delle LL.SS. con le circolari in data 8 febbraio 1943 n. 2795/1473 e 9 maggio 1943 n. 2834/1498 relative alle misure igienico-sanitarie da adottarsi negli stabilimenti penali.

In considerazione delle gravi conseguenze che potrebbero derivare dall'insorgere e svilupparsi negli stabilimenti, di tale pericolosa epidemia, alla quale sono particolarmente adatti gli ambienti dove vivono insieme numerose persone, si invitano le LL.SS. a prendere attenta nota delle istruzioni fornite dalla Direzione Generale di Sanità

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI PREVENZIONE E DI PENA

Ufficio VI

Prot. n. 131981/25.30

Roma, 3 ottobre 1944

Alle Direzioni delle case di reclusione,
delle carceri giudiziarie, delle carceri mandamentali,
dei centri di rieducazione, delle case di rieducazione
delle case di lavoro all'aperto, delle colonie agrico-
le, dei manicomi giudiziari del

R E G N O

e p.c. Ai Procuratori Generali

presso le Corti d'appello del

R E G N O

Ai Procuratori

presso i Tribunali del

R E G N O

Oggetto: Predisposizioni di misure profilattiche contro il dermatofilo.

C i r c o l a r e n. 2921/1555

Il Ministero dell'Interno - Direzione Generale di Sanità Pubblica, con nota in data 11 settembre 1944 n. 203000 diretta a questo Ministero e che viene allegata, invita ad adottare adeguate misure profilattiche contro l'eventuale insorgere di epidemie dermatofiche.

Per la stessa ragione questo Ministero ha già richiamato l'attenzione delle LL.SS. con le circolari in data 8 febbraio 1943 n. 2795/1473 e 9 maggio 1943 n. 2834/1498 relative alle misure igienico-sanitarie da adottarsi negli stabilimenti penali.

In considerazione delle gravi conseguenze che potrebbero derivare dall'insorgere e svilupparsi negli stabilimenti, di tale pericolosa epidemia, alla quale sono particolarmente adatti gli ambienti dove vivono insieme numerose persone, si invitano le LL.SS. a prendere attenta nota delle istruzioni fornite dalla Direzione Generale di Sanità, attenendosi rigorosamente alle stesse.

Si autorizzano, inoltre, sin da questo momento, le SS.LL. a

permettere l'accesso negli Istituti di pena degli istruttori ed allievi che partecipano agli speciali corsi istituiti per la profilassi del dermatifo, prendendo preventivi accordi con gli Uffizi Sanitari presso le Prefetture.

Sarà cura delle SS.II. di trasmettere a questo Ministero una dettagliata relazione sulle modalità con cui si svolgeranno gli eventuali esperimenti di disinfezione negli stabilimenti.

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle SS.LL. affinchè diano immediata notizia di ogni caso sospetto di dermatifo alle Autorità Sanitarie locali e provinciali e, contemporaneamente, con telegramma, a questo Ministero.

Le SS.II. daranno urgente assicurazione dell'adempimento.

pel M I N I S T R O

M. M. M.

160~

Copia

Divisione A.C. Sez. IV
Prot. n. 203000. C.AGMINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale Sanità Pubblica

Roma, 11 settembre 1944

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direz. Generale per gli Istit. Prev. e di pena
R o m aOGGETTO: PREDISPOSIZIONE DI MISURE PROFILATTICHE CONTRO IL DERMOTIFO.

In previsione che con il sopraggiungere della stagione invernale possono manifestarsi nuovi episodi di tifo esantematico, in relazione o meno con quelli verificatisi in talune regioni dell'Italia meridionale durante il decorso inverno, questo Ministero, di concerto con i componenti organi della Commissione Alleate di Controllo - ha predisposto un piano di azione profilattica intesa a cogliere all'inizio le prime manifestazioni e contrastare prontamente la diffusione del contagio.

Poichè, come è noto, tale contagio, legato alla presenza del pidocchio, si diffonde fra i componenti delle collettività che per ovvi motivi, vivono in condizioni igieniche più scadenti quali le carceri ed i mendicicoli, che tendono a divenire, in certa maniera, serbatoi di virus e fonti stabili di contagio, si rivolgono vive premure a codesto Ministero a che voglia richiamare su tale argomento la particolare attenzione delle Direzioni degli Istituti di pena perchè provvedano, sia pure con mezzi di fortuna, avvalendosi dei suggerimenti tecnici del medico provinciale, ad attuare tutte le possibili misure atte a migliorare le condizioni igieniche degli ammalati, delle persone e degli oggetti esistenti nelle carceri apportando così un valido contributo all'azione che s'intende svolgere contro l'insorgere ed il propagarsi della infezione.

Tale azione è basata in gran parte sulla lotta contro il pidocchio, chi ed a tale scopo sono in corso provvedimenti intesi ad effettuare, ovunque ve ne sia necessità, vaste disinfestazioni utilizzando una polvere insetticida (denominata D.D.T.) che le Autorità Sanitarie Alleate hanno impiegato con vero successo in simili contingenze. Per assicurare il razionale impiego di tale insetticida saranno per assicurare il personale delle suddette Autori

AG. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direz. Generale per gli Istit. Prev. e di pena
R o m a

Oggetto: PREDISPOSIZIONE DI MISURE PROFILATTICHE CONTRO IL DERIVATO.

In previsione che con il sopraggiungere della stagione invernale possono manifestarsi nuovi episodi di tifo esantematico, in relazione o meno con quelli verificatisi in talune regioni dell'Italia meridionale durante il decorso inverno, questo Ministero, di concerto con i componenti organi della Commissione Alleate di Controllo - ha predisposto un piano di azione profilattica intesa a cogliere all'inizio le prime manifestazioni e contrastare prontamente la diffusione del contagio.

Poichè, come è noto, tale contagio, legato alla presenza del pidocchio, si diffonde fra i componenti delle collettività che per ovvi motivi, vivono in condizioni igieniche più scadenti quali le carceri ed i mendicicoli, che tendono a divenire, in certa maniera, serbatoi di virus e fonti stabili di contagio, si rivolgono vive premure a codesto Ministero a che voglia richiamare su tale argomento la particolare attenzione delle Direzioni degli Istituti di pena perchè provvedano, sia pure con mezzi di fortuna, avvalendosi dei suggerimenti tecnici del medico provinciale, ad attuare tutte le possibili misure atte a migliorare le condizioni igieniche degli ambienti, delle persone e degli oggetti esistenti nelle carceri apportando così un valido contributo all'azione che s'intende svolgere contro l'insorgere ed il propagarsi della infezione.

Tale azione è basata in gran parte sulla lotta contro i pidocchi ed a tale scopo sono in corso provvedimenti intesi ad effettuare, ovunque ve ne sia necessità, vaste disinfezioni utilizzando una polvere insetticida (denominata D.D.T.) che le Autorità Sanitarie Alleate hanno impiegato con vero successo in simili contingenze.

Per assicurare il razionale impiego di tale insetticida saranno quanto prima tenuti, a cura e da personale delle suddette Autorità, dei brevi corsi d'istruzione a delle squadre di profilassatori istituite presso l'ufficio sanitario di talune Prefetture, e particolarmente a ROMA, NAPOLI, BARI, CIVITAVECCHIA, CATANZARO, CATANIA, PALERMO; in tale occasione potrà essere molto utile, a scopo dimostrativo, effettuare la disinfezione su soggetti portatori di infestazioni quali possono trovarsi nelle carceri. Si

rivolge pertanto preghiera a codesto Ministero a che voglia consentire, impartendo le conseguenti disposizioni alle Autorità competenti, che in occasione di tale corso di istruzione sia agli istruttori come agli allievi possano accedere nelle carceri ed effettuare gli esperimenti di disinfezione sulle persone e gli oggetti dei detenuti il che non potrà portare in nessun caso danno alcuno ma soltanto sollievo e benessere.

Nel ringraziare sin da ora della collaborazione si prega di un cortese sollecito cenno d'intesa.

pel M I N I S T R O

fto illeggibile

Translation RV.

File 0231 2A
MINISTRY OF GRACE & JUSTICE

N. 72610/1

W 30.9.44

Subject : Graduated list of the Civilian personnel on the staff of the Prison Administration.

To : Their Excellencies the Prosecutors of the Appeal courts of the Kingdom

To : Prison Directors of the Kingdom.

So as to give rise to the necessary rectifications of the general graduated list of the personnel for 1944, we beg to issue orders to the employees of the prison Administrations, so that they point out, as soon as possible, the omissions or inexactnesses, which they might eventually perceive in the indications concerning them.

For the same purpose we beg you to let us have the changes, which took place in the family condition of each one and the eventual new merits gained.

For those, who have been discharged, transferred or who have received new duties by provisions of the Allied Authorities or, however, not by this Ministry, we beg to point out with the greatest precision, the provision itself, transmitting each time, when possible, the copy of it.

On the occasion, the General Prosecutors should even point out, when deemed necessary the particular position of the managing officials and the latter for the dependent personnel in comparison with the P.R.F., the P.R.F. and the so called Social Fascist Republic (also for what concerns the oath eventually taken) and their particular behaviour to the German occupation forces.

Awaiting acknowledgement of assurance and begging to furnish the above requested informations, as soon as possible.

For the Minister

1595

Mod. 1348 MG



Ministero di Grazia e Giustizia

Direzione Generale Istituti Prevenzione e Pena

Ufficio 1°

Prot. n. 72610/1

Roma, 30 settembre 1944

Alle Loro Eccellenze
i Procuratori Generali delle
corti di Appello del REGNO

Ai Signori
Direttori degli Istituti di
Prevenzione e di pena del REGNO

Oggetto: Graduatoria del personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.
Informazioni.

C i r c o l a r e n. 2920/1554

Al fine di apportare le rettifiche del caso alla graduatoria generale del personale per l'anno 1944, si prega di voler impartire disposizioni agli impiegati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, affinché, nel più breve tempo possibile, segnalino le omissioni ed inesattezze che avessero eventualmente rilevate nelle indicazioni che li riguardano.

Allo stesso scopo si prega di far conoscere le variazioni verificate nello stato di famiglia di ciascuno, nonché le eventuali nuove benemerenze acquisite.

Per coloro che siano stati dispensati, trasferiti o ai quali siano state conferite nuove funzioni con provvedimenti delle Autorità Alleate o, comunque, non di questo Ministero, si prega di indicare con la maggiore precisione il provvedimento stesso, trasmettendo, tutte le volte che ciò sia possibile, copia di esso.

Nell'occasione lo EE.II. i Procuratori Generali vorranno per quanto concerne i funzionari direttivi, e questi per il personale dipendente, anche segnalare, quando ne sia il caso, la particolare posizione degli stessi impiegati dipendenti nei confronti del P.F., del P.R., e della cosiddetta repubblica sociale fascista (anche per quanto concerne il giuramento di fedeltà eventualmente assunto nonché il particolare atteggiamento da essi eventualmente assunto verso le forze tedesche di occupazione).

Nell'attesa di un cenno di assicurazione, si prega di fornire con ogni sollecitudine le notizie sopra richieste.

pel MINISTRO

Ufficio 1°

Prot. n. 72610/1

Roma, 30 settembre 1944

Alle Loro Eccellenze
i Procuratori Generali delle
corti di Appello del REGNO

Ai Signori
Direttori degli Istituti di
Prevenzione e di pena del REGNO

Oggetto: Graduatoria del personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.
Informazioni.

Circolare n. 2920/1554

Al fine di apportare le rettifiche del caso alla graduatoria generale del personale per l'anno 1944, si prega di voler impartire disposizioni agli impiegati dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, affinché, nel più breve tempo possibile, segnalino le omissioni od inesattezze che avessero eventualmente rilevate nelle indicazioni che li riguardano.

Allo stesso scopo si prega di far conoscere le variazioni verificate nello stato di famiglia di ciascuno, nonché le eventuali nuove benemerienze acquisite.

Per coloro che siano stati dispensati, trasferiti o ai quali siano state conferite nuove funzioni con provvedimenti delle Autorità Alleate o, comunque, non di questo Ministero, si prega di indicare con la maggiore precisione il provvedimento stesso, trasmettendo, tutte le volte che ciò sia possibile, copia di esso.

Nell'occasione la E.F.I.I. i Procuratori Generali vorranno per quanto concerne i funzionari direttivi, e questi per il personale dipendente, anche segnalare, quando ne sia il caso, la particolare posizione degli stessi impiegati dipendenti nei confronti del P.F.I., del P.R., e della cosiddetta repubblica sociale fascista (anche per quanto concerne il giuramento di fedeltà eventualmente prestato), nonché il particolare atteggiamento da essi eventualmente assunto verso le forze tedesche di occupazione.

Nell'attesa di un cenno di assicurazione, si prega di fornire con ogni sollecitudine le notizie sopra richieste.

pel MINISTRO

MG/

Ministry of Grace & Justice

n.47 ^{condit.}liber.

12 October 1944

to : Surveillance Judges
 : Pretors
 : Prevention and Penal Establishment's Directors

subj. : Copies of sentences for matters of conditional liberations

We have perceived that in matters of ~~personal~~ conditional liberation, the transmission of copies of condemnation sentence, is often omitted and that these are replaced by transmission of effects.

In order to justify this behaviour, several offices have referred to our circular 2730/1441, dated 31/7/1942, with which it has provided that, excepting special cases the forwarding of these effects was allowed.

Regards, we point out that the reference is groundless, for, the circular was issued in the opportunity of the first enforcement of ~~the~~ law 7/6/1942, n.87, concerning the extension of the benefit of conditional liberation, to sentenced suffering a penalty not exceeding 5 years; this enforcement was done in the quickest way, as the 28 October (fascist birthday) was pressing.

These instructions consequently, have a temporary capacity, and must be conceived as repealed; therefore we deem advisable to call up Y.Es' attention on the exact performance of circular 229, dated 12/9/1931, with which, in order to decide with full knowledge of the matter case, in applications of sentenced, this Ministry ordered that to the file, must be attached, besides other documents already pointed out, also a copy of the condemnation sentence.

But, in order to make easier the quick despatch of the matter, it has been ordered that, when the sentence has been issued against several liables, and the forwarding of its full copy, is hard for the Judicial Office, it is allowed to transmit, if possible, only a copy of the effect of that part of the sentence, which concerns the sentenced, whose conditional liberation is dealt.

Performance must be assured.

Misillami

MINISTERO DI GIUSTIZIA E CASSAZIONE

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI PREVENZIONE E DI PENNA.

Ufficio 6°

Prot. n. 47 liber. Condiz.

Roma, 12 ottobre 1944

Al Giudici di sorveglianza
 Al Pretori
 Al Direttori degli Istituti preven-
 zione e di pena del

R E G N O

O G G E T T O : Copie di sentenze per pratiche di liberazione
 condizionale.

C i r c o l a r e n. 2928/1559

Si è rilevato che nelle pratiche di liberazione condizionale viene frequentemente omessa la trasmissione delle copie delle sentenze di condanna in luogo delle quali vengono invece allegati gli estratti.

A giustificazione di tale sistema, qualche ufficio interessato ha creduto di poter fare richiamo alla circolare di questo Ministero in data 31/7.1942 n. 2730/1441 con la quale fu allora disposto che fosse sufficiente, salvo casi eccezionali, l'invio di detti estratti. Deve farsi notare al riguardo che tale richiamo è infondato perchè la circ. ricordata fu emanata in occasione della prima applicazione della legge del 7/6.1942 n. 87 con la quale veniva esteso il beneficio della liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore ai 5 anni, applicazione cui si dovette procedere con la massima rapidità possibile in occasione del successivo 28 ottobre.

Poichè le istruzioni con essa impartite hanno avuto pertanto carattere contingente e sono, come tali, da considerarsi ormai superate, occorre richiamare la particolare attenzione delle S.G.LL. alla osservanza della precedente circ. in data 12/9.1931 n. 229 con la quale questo Ministero dispose, per poter decidere con piena cognizione, circa le domande avanzate dai detenuti, che le relative pratiche fossero sempre corredate, oltre che degli altri documenti in essa indicati, delle copie della sentenza di condanna.

Tuttavia nell'intento di continuare ad agevolare la rapida istruzione delle pratiche, si è stabilito che nel caso in cui la condanna risulti pronunciata nei confronti di più detenuti, ed il rilascio della copia integrale della sentenza compatti un eccessivo numero di fogli, l'ufficio giudiziario richiesto, potrà essere tra-

Al Giudici di sorveglianza
Al Pretori
Al Direttori degli Istituti preven-
zione e di pena del
R E G N O

O G G E T T O : Copie di sentenze per pratiche di liberazione
condizionale.

C i r c o l a r e n. 2928/1559

Si è rilevato che nelle pratiche di liberazione condizionale viene frequentemente omessa la trasmissione delle copie delle sen-
tenze di condanna in luogo delle quali vengono invece allegati gli
estratti.

A giustificazione di tale sistema, qualche ufficio interessato ha creduto di poter fare richiamo alla circolare di questo Ministero in data 31/7.1942 n. 2730/1441 con la quale fu allora disposto che fosse sufficiente, salvo casi eccezionali, l'invio di detti estratti.
Deve farsi notare al riguardo che tale richiamo è infondato perchè la circ. ricordata fu emanata in occasione della prima appli-
cazione della legge del 7/5.1942 n. 87 con la quale veniva esteso il beneficio della liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore ai 6 anni, applicazione cui si dovette procedere con la mas-
sima rapidità possibile in occasione del successivo 28 ottobre.

Poichè le istruzioni con essa impartite hanno avuto pertanto carattere contingente e sono, come tali, da considerarsi ormai supera-
te, occorre richiamare la particolare attenzione delle S.G. alla osservanza della precedente circ. in data 12/8.1931 n. 229 con la quale questo Ministero dispose, per poter decidere con piena cogni-
zione, circa le domande avanzate dai detenuti, che le relative prati-
che fossero sempre corredate, oltre che degli altri documenti in es-
sa indicati, delle copie delle sentenze di condanna.

Tuttavia nell'intento di continuare ad agevolare la rapida istruzione delle pratiche, si è stabilito che nel caso in cui la con-
danna risulti pronunciata nei confronti di più detenuti, ed il rila-
scio della copia integrale della sentenza comporti un eccessivo ag-
gravio da parte dell'Ufficio Giudiziario richiesto, potrà essere tra-
smesso, quando sia possibile, soltanto l'estratto di quella parte del-
la motivazione della sentenza che riguarda il detenuto nei confron-
ti del quale occorre istruire la pratica di liberazione condiziona-
le.

Si prega assicurare l'adempimento.

pel M I N I S T R O

F.to Mussolini

1 6 2 2